

ADEMPIMENTI

Diritto annuale CCIAA: in arrivo maggiorazioni fino al 20%

di **Dottryna**



Entro il prossimo 30 giugno, i soggetti interessati sono tenuti al versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2017, nonché del diritto annuale a favore della Camera di Commercio.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *"Adempimenti"*, la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni relative il diritto annuale tenuto conto delle maggiorazioni previste dal decreto 22/05/2017 del MiSE.

Per effetto delle disposizioni previste dall'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#), il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017 e dal modello Irap 2017 (saldo anno 2016 e prima rata di acconto 2017) va effettuato, quest'anno, entro il **prossimo 30 giugno** ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (in caso di contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), fermo restando la facoltà di eseguire il versamento entro il **30° giorno successivo** ai suddetti termini applicando la **maggiorazione** dello 0,40% (ossia, per i soggetti con periodo d'imposta solare, al 31 luglio 2017 – il 30 luglio cade di domenica).

Senza entrare nel merito dell'acconto delle imposte sui redditi, le cui modalità di calcolo sono note, si focalizza l'attenzione sulle disposizioni in materia di **diritto camerale**.

Si ricorda, infatti, che il termine per il versamento del **diritto annuale** coincide con quello previsto per il **pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, devono versare il diritto annuale **entro il prossimo 30 giugno**.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, devono effettuare il versamento del diritto entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**. I soggetti, invece, che **non approvano** il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Affrontato l'aspetto relativo i termini di versamento, si pone ora l'attenzione sulle **misure del diritto camerale** riportate nella [nota 359584/2016 del MiSE](#).

Sul punto si fa presente che, con il decreto 22/05/2017, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata **autorizzata l'applicazione di una maggiorazione fino al 20%** del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019 nel caso le stesse CCIAA abbiano presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con la finalità di promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Nel decreto sono state individuate **79 Camere di Commercio** che hanno **richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 20%** degli importi del diritto annuale.

Nella comunicazione del MiSE viene chiarito che *"nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti"* del decreto, le imprese saranno tenute a **versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento, e provvederanno al versamento del conguaglio** (ossia della sola maggiorazione del 20%) **entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi**.

L'obbligo di **conguaglio** dovrebbe riguardare, quindi, i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto, mentre quelli che effettueranno il versamento successivamente a tale pubblicazione dovranno far riferimento alle nuove misure.

Tornando alle misure del diritto camerale si ricorda che queste, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal [D.M. 21/04/2011](#) **ridotte del 50%**.

Ciò premesso, si riportano, già ridotte del 50%, **le misure fisse** del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2017.

Per i soggetti iscritti nella **sezione "speciale"** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto (senza considerare l'eventuale maggiorazione del 20%) secondo quanto di seguito riportato.

Misure fisse diritto annuale - Importi 2017

Imprese	Sede	Unità locale
Imprese individuali (imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001	€ 100,00	€ 20,00

Per le imprese iscritte nella **sezione “ordinaria”** del Registro, il diritto annuale è determinato tenuto conto delle seguenti misure:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile allo scaglione di fatturato 2016.

Il tributo è dovuto anche dai **soggetti iscritti al REA**, i quali sono tenuti a versare un diritto annuale nella **misura fissa pari a 15 euro**.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, infine, devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di **55 euro**.

Nel caso di imprese tenute al **versamento del diritto annuale commisurato “al fatturato”** (imprese diverse da quelle individuali e da quelle per cui sono previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le stesse applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il [D.M. 21/04/2011](#), mantenendo nella sequenza di calcolo **5 cifre decimali**; gli importi così determinati, dovranno essere **ridotti del 50%** e successivamente arrotondati all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MiSE **19230/2009**.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato** e le **aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Scaglioni di fatturato		Fasce e aliquote
da euro	a euro	Aliquote
0	100.000,00	€ 200 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015% su parte eccedente € 100.000
oltre 250.000	500.000,00	0,013% su parte eccedente € 250.000
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010% su parte eccedente € 500.000
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009% su parte eccedente € 1.000.000
oltre 10.000	35.000.000,00	0,005% su parte eccedente € 10.000.000
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003% su parte eccedente € 35.000.000
oltre 50.000.000		



*La soluzione ai tuoi casi,
 sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >